

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 54

Attuazione dell'art. 32 del R. R. n. 4 del 18.1.2007, per la determinazione della tariffa/costo standard di riferimento regionale per le prestazioni erogate dal centro socio educativo diurno, dalla ludoteca, dai servizi educativi e per il tempo libero, e dal centro aperto polivalente per minori, di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. Approvazione.

L'Assessore al Welfare, Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità, come confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

l'articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del settore privato e del privato sociale è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale;

- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- l'articolo 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socioassistenziali e sociosanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007);
- il R. R. n. 11 del 7 aprile 2015 ha novellato il citato R. R. n. 4/2007.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari

degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.

- Nello specifico, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
 - b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
 - c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
 - d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari;
 - e) applicazione dei fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura.
- come risulta dalla nota tecnica allegata, per tariffa bisogna intendere il costo standard;
- le Associazioni datoriali di categoria e le principali centrali cooperative sono state sentite nel corso dell'incontro del 26/10/2016, secondo quanto previsto dall'art.32 comma 2 del R.R. 4/2007;
- in particolare l'AGCI Solidarietà, la Confcooperative-federsolidarietà e la Legacoop, con una nota congiunta del 10.11.2016, e l'ACSEMI, con una nota del 16.11.2016, hanno presentato le proprie osservazioni in merito ai costi standard elaborati dagli uffici regionali;
- in data 11.1.2017 è stata sottoscritta l'intesa tra la Regione Puglia e l'ANCI Puglia, secondo quanto previsto dall'art.32 comma 2 del R.R. 4/2007;
- i costi del personale sono stati calcolati considerando contratti di lavoro annuali, comprese le ferie, mentre il costo standard per posto bambino è calcolato in base al parametro dei 288 gg. per 30/38 ore settimanali, in relazione alla tipologia di servizio (i costi del personale della ludoteca e del centro polivalente per minori sono calcolati per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali; in base alle osservazioni dei rappresentanti dei soggetti gestori, i costi del personale del centro diurno sono stati così calcolati: coordinatore a tempo pieno per 38 ore settimanali; educatori sociali per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana e 4 ore settimanali aggiuntive, cioè 34 ore a settimana, personale ausiliario per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali);
- i costi del personale sono stati parametrati al contratto per la cooperazione sociale;
- i costi dei pasti/merenda sono stati quantificati in € 2,00 per la struttura per la quale è prevista la somministrazione, mentre le spese generali sono quantificate nella misura del 10% sui costi di personale e sul pasto;

RAVVISATA LA NECESSITÀ

- di provvedere alla approvazione dei costi standard regionali di riferimento per i servizi di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., indicate nell'allegato 1 calcolate sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 2 al presente atto.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e ravvisato, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, i costi standard determinati per il centro socio educativo diurno, la ludoteca, i servizi educativi per il tempo libero ed il centro polivalente per minori, di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alla nota tecnica (allegato 2), indicante i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard regionali di riferimento per le suddette strutture, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- 1) di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- 2) di **prendere atto** dell'istruttoria condotta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- 3) di **prendere atto** dell'intesa sottoscritta con ANCI Puglia il giorno 11/1/2017, allegata al presente provvedimento (all.3);
- 4) di **approvare** le tariffe di riferimento regionali delle strutture e dei servizi di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., come riportate nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, calcolate sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) **di demandare** alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ogni altro adempimento attuativo;
- 6) di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate all'Assessorato al Welfare.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

STRUTTURE E SERVIZI A CICLO DIURNO PER MINORI - PROSPETTO DETERMINAZIONE COSTI STANDARD REGIONALI

ALLEGATO 1

Nota: Sulla base dei costi reali sono state calcolate le % di incidenza dei costi fissi e dei costi generali

Tipologia struttura	Spesa per il personale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA MENSILE (24GG)
art. 52 - 30 posti	€ 101.864,24	€ 11,79	€ 2,00	€ 1,38	€ 15,17	€ 364,08
art. 89 - 20 posti	€ 46.660,35	€ 8,10	€	€ 0,81	€ 8,91	€ 213,84
art. 103 - 20 posti	€ 46.660,35	€ 8,10	€	€ 0,81	€ 8,91	€ 213,84
art. 104 - 50 posti	€ 148.297,83	€ 10,30	€	€ 1,03	€ 11,33	€ 271,92

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali sul totale della spesa del personale + pasti



Il presente allegato si compone di
pagine

La Dirigente della Sezione
dott.ssa **Franca Zampano**

STRUTTURE E SERVIZI A CICLO DIURNO PER MINORI - PROSPETTO PERSONALE - NUM. UNITA' IMPIEGATE PER PROFILO

CASO 1: Centro socioeducativo diurno - art. 52 da n. 30 POSTI

Profilo personale	Num. unità impiegate	Costo anno uomo	Costo annuo totale
personale tecnico			
coordinatore sociale	1	€ 31.372,47	€ 31.372,47
educatori sociali (D2)	1,789	€ 29.365,14	€ 52.534,24
consulenti area socio-psico-pedagogica (D2)	0	€ -	€ -
terapista occupazionale/animatore sociale (D1)	0	€ 27.766,12	€ -
OSS (C2)	0	€ -	€ -
personale ausiliario			
cuoco	0	€ -	€ -
ausiliari (lavanderia/pulizie)	0,789	€ 22.759,87	€ 17.957,54
personale amministrativo			
responsabile amministrativo (E2)	0	€ -	€ -
totale			€ 101.864,24

€ 11,79

Nota: I costi del personale sono calcolati: coordinatore a tempo pieno per 38 ore settimanali; educatori sociali per 5 hh/giornata per 6 gg/settimana e 4 ore settimanali aggiuntive, cioè 34 hh settimana, pari al 89,47% del contratto a tempo pieno, personale ausiliario per 5 hh/giornata per 6 gg/settimana, cioè 30 hh settimana, pari al 78,9% del contratto a tempo pieno. Costo per giornata calcolato su 288 gg

CASO 2: LUDOTECA - art. 89 da n. 20 POSTI

Profilo personale	Num. unità impiegate	Costo anno uomo	Costo annuo totale
personale tecnico			
coordinatore sociale	0,789	€ 31.372,47	€ 24.752,88
educatori sociali (D2)	0	€ 29.365,14	€ -
consulenti area socio-psico-pedagogica (D2)	0	€ -	€ -
terapista occupazionale/animatore sociale (D1)	0,789	€ 27.766,12	€ 21.907,47
OSS (C2)	0	€ -	€ -
personale ausiliario			
cuoco	0	€ -	€ -
ausiliari (lavanderia/pulizie)	0	€ 22.759,87	€ -
personale amministrativo			
responsabile amministrativo (E2)	0	€ -	€ -
totale			€ 46.660,35

€ 8,10

Nota: I costi del personale sono calcolati per 5 hh/giornata per 6 gg/settimana, cioè 30 hh settimana, pari al 78,9% del contratto full time (38 hh settimana). Costo per giornata calcolato su 288 gg



CASO 3: CENTRO POLIVALENTE PER MINORI - art. 104 da n. 50 POSTI UTENTE

Profilo personale	Num. unità impiegate	Costo anno uomo	Costo annuo totale
personale tecnico			
coordinatore sociale	0,789	€ 31.372,47	€ 24.752,88
educatori sociali (D2)	0	€ 29.365,14	€ -
consulenti area socio-psico-pedagogica (D2)	0	€ -	€ -
terapista occupazionale/animatore sociale (D1)	3,156	€ 27.766,12	€ 87.629,87
OSS (C2)	0	€ -	€ -
personale ausiliario			
cuoco	0	€ -	€ -
ausiliari (lavanderia/pulizie)	1,578	€ 22.759,87	€ 35.915,07
personale amministrativo			
responsabile amministrativo (E2)	0	€ -	€ -
totale			€ 148.297,83

Nota: I costi del personale sono calcolati per 5 hh/giornata per 6 gg/settimana, cioè 30 hh settimana, pari al 78,9% del contratto full time (38 hh settimana). Costo per giornata calcolato su 288 gg

CASO 4: Servizi educativi per il tempo libero - art. 103 da n. 20 POSTI

Profilo personale	Num. unità impiegate	Costo anno uomo	Costo annuo totale
personale tecnico			
coordinatore sociale	0,789	€ 31.372,47	€ 24.752,88
educatori sociali (D2)	0	€ 29.365,14	€ -
consulenti area socio-psico-pedagogica (D2)	0	€ 29.365,14	€ -
terapista occupazionale/animatore sociale (D1)	0,789	€ 27.766,12	€ 21.907,47
OSS (C2)	0	€ -	€ -
totale			€ 46.660,35


Nota: I costi del personale sono calcolati per 30 hh/settimana, pari al 78,9% del contratto full time (38 hh settimana). Costo per giornata calcolato su 288 gg.

costo medio per giornata
€ 8,10



Handwritten signature or initials.

3



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

**SERVIZIO POLITICHE PER LE PERSONE LE FAMIGLIE E LE
PARI OPPORTUNITA'**

Indirizzi operativi, criteri di calcolo e prospetti di elaborazione per la determinazione dei costi standard di riferimento regionale per strutture e servizi a ciclo diurno per minori: centro socio educativo diurno, ludoteca, centro polivalente e servizi educativi per il tempo libero



ALLEGATO 2

La tariffazione dei servizi: il percorso e le modalità previste dall'art. 32 del Reg. R. n. 4/2007

La tariffa di cui all'articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli Ambiti Territoriali Sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.

Ai sensi dell'art. 32 del R.R. le tariffe regionali di riferimento dovranno essere determinate dalla Regione, con apposito provvedimento di Giunta Regionale, avendo raggiunto una intesa con l'ANCI, e avendo acquisiti elementi di valutazione dalle associazioni datoriali di categoria, cioè rappresentative dei soggetti gestori operanti sul territorio regionale.

In particolare i criteri da seguire per la determinazione delle tariffe sono i seguenti:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;*
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto gestore della struttura/servizio;*
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;*
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.*
- e) applicazione dei fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura.*

Le tariffe, ovvero i costi standard, devono essere determinate con riferimento agli standard strutturali ed organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le eventuali prestazioni aggiuntive offerte all'utente.

L'intesa con l'ANCI è necessaria con riferimento: alle condizioni di verifica del rispetto degli standard regionali; alle condizioni per l'applicabilità delle tariffe/costi standard regionali di riferimento, alle modalità per favorire tariffe più vantaggiose per la promozione di specifici servizi e per specifiche modalità organizzative. L'intesa investe, in particolare, le modalità, gli strumenti e i criteri di determinazione delle tariffe/costi standard, rispetto ai quali gli Uffici regionali predispongono apposite simulazioni per esplicitare l'applicazione stessa dei criteri condivisi.

Al fine di pervenire alla deliberazione di Giunta Regionale per la determinazione delle tariffe/costi standard regionali di riferimento, le strutture tecniche dell'Assessorato al Welfare hanno elaborato strumenti di analisi della composizione della spesa di gestione di una struttura (costi di gestione), per i principali fattori produttivi, e ricostruito il dettaglio della composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del R.R. (costi standard), in modo da aggiungere poi a questa, in termini percentuali le altre principali voci di spesa.

Prima del provvedimento di approvazione dei costi standard di riferimento regionale, la Regione deve "sentire le associazioni datoriali di categoria". Nei percorsi di lavoro già sviluppati (anziani e disabili) questa azione di ascolto si è sostanziata in una effettiva partecipazione all'analisi dei costi di gestione e alla ricostruzione dei costi standard. In particolare il confronto con le associazioni di categoria supporta la individuazione dei seguenti elementi:



- *rilevazione campionaria dei costi di gestione delle strutture già operanti. Sul punto si rappresenta che in questa circostanza si sarebbe anche potuto non procedere ad una rilevazione dei costi presso i soggetti gestori, in quanto per le strutture e i servizi iscritti al catalogo dell'offerta gli uffici dell'Assessorato al welfare dispongono di un copiosissimo e rappresentativo bacino di dati inerenti i regimi tariffari. Per i servizi a ciclo diurno il riferimento principale è rappresentato dal catalogo dell'offerta nel quale è riportato lo "storico" delle tariffe praticate dai soggetti gestori, articolate per fascia oraria e frequenza mensile; tuttavia sono stati acquisiti ulteriori elementi messi a disposizione dalle principali centrali cooperative successivamente ai primi incontri di confronto;*
- *ricostruzione in termini percentuali della composizione dei costi di gestione per i principali fattori di costo (affitto, spese generali, pasti);*
- *traduzione degli standard organizzativi in termini contrattuali (anni/uomo, profili, ecc.).*

2. Modalità di calcolo dei costi standard

Le voci di costo considerate per la definizione delle tariffe/costi standard, possono essere raggruppate in due macro categorie.

1) Costo per il personale.

Costituisce in genere la quota parte più consistente e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, con gli oneri connessi. Si è assunto a riferimento il valore medio del CCNL in vigore per la cooperazione sociale, essendo questa la tipologia contrattuale più diffusa e più rappresentata nella platea regionale degli enti gestori. I costi del personale della ludoteca e del centro polivalente per minori sono calcolati per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali, pari al 78,9% del contratto a tempo pieno (38 ore settimanali). Il costo per giornata è stato calcolato su 288 giorni annui. In base alle osservazioni dei rappresentanti dei soggetti gestori, ed in particolare alle osservazioni contenute nella nota congiunta dell'AGCI Solidarietà, della Confcooperative-federsolidarietà e della Legacoop, acquisita al prot. 7159 dell'11.11.2016 (all.1), e nella nota dell'ACSEMI, acquisita al prot.7309 del 21.11.2016 (all.2), i costi del personale del centro diurno sono stati così calcolati: coordinatore a tempo pieno per 38 ore settimanali; educatori sociali per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana e 4 ore settimanali aggiuntive, cioè 34 ore a settimana, pari al 89,47% del contratto a tempo pieno, personale ausiliario per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali, pari al 78,9% del contratto a tempo pieno. Infatti i rappresentanti dei soggetti gestori hanno fatto rilevare che gli educatori dei centri diurni non svolgono soltanto attività all'interno del centro durante le ore di apertura pomeridiana, ma svolgono anche attività in orario antimeridiano per assicurare il raccordo con la famiglia, la scuola, i servizi sociali ecc.; gli stessi hanno evidenziato inoltre che il coordinatore dei centri diurni svolge funzioni che vanno oltre il solo ruolo di educatore rispondendo ad ogni convocazione riferibile al P.E.I.

Il costo del personale dei servizi educativi e per il tempo libero è stato calcolato in relazione a servizi che richiedono l'impiego del personale per 30 ore a settimana.

2) Costi di gestione.

E' calcolabile solo su valori medi desunti dall'analisi dei costi storici.

L'insieme dei costi di gestione comprende le spese per i servizi generali, le forniture, le assicurazioni, le consulenze, i canoni, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri.

A questi si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto.

In analogia con quanto determinato con lo studio di fattibilità per le tariffe delle strutture per disabili e per la prima infanzia, si propone di considerare:



- un valore medio di spesa per i pasti/merende pro die pro utente di 2 euro per i centri diurni che prevedono la somministrazione dei pasti/merende e che sviluppano una fascia oraria di accoglienza di almeno 5 ore giornaliere;
- una incidenza media delle spese generali + fitto pari al 10% rispetto alla spesa per il personale + la spesa per i pasti/merende.

Il tavolo lavora per la traduzione degli standard organizzativi in numero anni/uomo da contrattualizzare, al fine di arrivare al "costo standard" del personale.

Si precisa che nell'analisi dei costi per la determinazione dei costi standard di riferimento regionale non è possibile prendere in considerazione l'ipotesi di impiego nelle strutture di unità di personale aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste dettagliatamente nel Reg. R. n. 4/2007.

I criteri di applicazione dei costi standard di riferimento regionale

In analogia a quanto già determinato per altre tariffe di riferimento regionale, per la parte riferita alle competenze dei Comuni, i criteri per l'applicazione delle tariffe/costi standard regionali di riferimento si propongono che siano i seguenti:

- le tariffe/costi standard regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe/costi standard massimi di riferimento rispetto alle quali i Comuni possono operare con procedure negoziali, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare le tariffe economicamente più vantaggiose praticate dai soggetti gestori rispetto al complesso delle prestazioni assicurate e dei contenuti professionali delle stesse. Si noti che tale formulazione non equivale a consentire una ricerca al "massimo ribasso", non essendo possibile considerato il vincolo del rispetto dei contratti di lavoro e della regolarità contributiva;
- le tariffe/costi standard regionali di riferimento sono applicate solo per le strutture e servizi che siano in possesso di autorizzazione definitiva e di tutti i requisiti strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007, e che siano dotate di carta dei servizi e regolamento interno, da esporre e portare a conoscenza di tutti gli Enti locali, le istituzioni pubbliche interessate e delle famiglie;
- le tariffe/costi standard regionali di riferimento trovano applicazione dalla data di approvazione del provvedimento; le tariffe definite nei rapporti convenzionali eventualmente già in essere tra i Comuni e i soggetti gestori restano in vigore fino all'eventuale rinegoziazione;
- si è ritenuto di non applicare alla piattaforma delle tariffe per le strutture e i servizi per minori il criterio dell'abbattimento progressivo automatico dei costi standard per le cosiddette economie di scala, dal momento che la determinazione degli standard organizzativi e funzionali delle strutture non fa emergere margini per il conseguimento di significative economie di scala per strutture più grandi o con moduli multipli.





AGCI Solidarietà – Legacoop settore sociale – Confcooperative
 Federsolidarietà
 Alleanza della Puglia – c/o Confcooperative – Viale Einaudi 15 -
 Bari

Bari, 10 novembre 2016

REGIONE PUGLIA	
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE	
Prot. A00_032/	11/11/2016 n. F159
ASSEGNATO AL SERV.	FAM il 11/11/16
La Dirigente della Sezione	
Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90 e succ. mod. e integr.	
Assegnato a	Abbatecchio il 11/11/16
Il Dirigente del Servizio	

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
 DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI
 SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
 Dirigente della Sezione Dott.ssa Francesca Zampano
 Dirigente del Servizio Dott. Vito Abbatantuono

E p.c. Dott.ssa Anna Maria Candela

G.p.e per la dott.ssa Ze - p.c.

Oggetto: L.R. 19/2006 art. 32 comma 2 R.R. 4/2007. Determinazione dei costi standard dei servizi per minori. Art. 52 R.R 4/2007 – centro educativo diurno; Art. 89 R.R 4/2007 – ludoteca; Art.104 R.R 4/2007 – centro aperto polivalente per minori.

In riferimento a quanto in oggetto, a seguito dell'incontro tenutosi con codesto Dipartimento lo scorso 26 ottobre u.s., appare opportuno mettere in evidenza le diverse criticità di calcolo dei costi standard, che non consentirebbero l'efficace effettuazione dei servizi rivolti ai minori secondo adeguati "STANDARD QUALITATIVI".

Stante il ruolo della Cooperazione Sociale, di svolgere, per natura, attività sui territori nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà pubblica, si presume sia comune convincimento che la cooperazione sociale fornisce "servizi" rivolti ai cittadini – ex lege 381/91 - per il benessere delle comunità. Quanto all'oggetto, dunque, riguarda la definizione di costi standard di "servizi rivolti ai minori" e non la definizione dei costi di mere "prestazioni professionali". Il minore è preso in carico dal servizio, che contribuisce fortemente allo sviluppo del Progetto Educativo




individualizzato, non solo nelle attività dirette socio – educative, ma anche in quelle indirette e di raccordo con la famiglia, la scuola, le istituzioni preposte.


Ergo, riguardo la definizione dei costi standard, si conferma la necessità di considerare le questioni già sollevate al tavolo regionale del 26 u.s..


Di seguito si sintetizza:

1. Assenza/insufficienza di riconoscimento delle ore di lavoro prestate dal coordinatore di servizio/struttura;
2. Assenza di riconoscimento delle ore prestate dagli educatori professionali per la presa in carico dei minori per la realizzazione del PEI, aggiuntive rispetto alle ore prestate direttamente con il minore;
3. Assenza del riconoscimento dei costi del personale amministrativo;
4. Insufficienza dell'incidenza dei costi generali, cui sono ricompresi fitti, utenze, costi per la sicurezza sul lavoro, assicurazioni, materiali d'uso didattico – educativo, ecc.

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

AGCI Solidarietà
Pasquale Pappalardo


Confcooperative-Federsolidarietà
Daniele Ferrocino


Legacoop – Settore Coop. Sociali
Filomena Colamussi






ACSEMI

ASSOCIAZIONE CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI

Bari, 16 novembre 2016

Prot. 015/2016

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
 DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI
 SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

REGIONE PUGLIA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE	
Prot. A00_0821_21.11.2016	n. F30P
ASSEGNATO AL SERV. FAM	il 13.11.16
La Dirigente della Sezione	
Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90 e succ. mod. e integr.	
Assegnato a Zampano/Abbatantuono	il 13.11.16
Il Dirigente del Servizio	

Alla c.a.

Dirigente della Sezione

Dott.ssa Francesca Zampano

Dirigente del Servizio

Dott. Vito Abbatantuono

E p.c.

Dott.ssa Anna Maria Candela

Oggetto: L.R. 19/2006 art. 32 comma 2 R.R. 4/2007. Determinazione dei costi standard dei servizi per minori. Art. 52 R.R. 4/2007 – Centro socio educativo diurno per minori.

In riferimento a quanto in oggetto, a seguito dell'incontro tenutosi presso l'Assessorato il 26 ottobre, ci preme sottolineare quanto già rappresentato in riunione.

In virtù della definizione dei costi di tutti gli educatori, riteniamo opportuno considerare che l'espletamento del servizio si concretizza non solo con l'attività frontale (5 ore per sei giorni alla settimana in orario pomeridiano) ma con la presa in carico dei minori realizzata anche con un fitto lavoro di relazioni (in orario antimeridiano) con famiglia, scuola, servizi sociali, tribunali e territorio, così come richiesto nello stesso art. 52 R.R. 4/2007.

Come già riconosciuto, il coordinatore del Servizio svolge funzioni che vanno oltre il solo ruolo di educatore operatore rispondendo in prima persona ad ogni convocazione riferibile al P.E.I. In molti casi tali convocazioni (come la partecipazione ai consigli di classe) sono concomitanti all'orario

Sede legale: Via Celso Ulpiani, 19 – 70126 Bari
 Tel.: 333.9788506 – Fax 080.9758755 – e-mail: acseminori@gmail.com





ACSEMI

ASSOCIAZIONE CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI

pomeridiano di apertura del centro. Per tal motivo nei nostri centri il coordinatore è una figura ulteriore rispetto all'equipe dei tre educatori richiesti. Inoltre ogni centro si avvale di figure professionali ulteriori necessarie per garantire la qualità dei servizi (es. Psicologo per supervisione dei minori e degli operatori).

È utile anche evidenziare che espletamento delle numerose pratiche burocratiche e di rendicontazione si rende opportuna la presenza di personale amministrativo qualificato, funzione che non può essere affidata agli educatori.

Infine si ribadisce che i costi generali hanno di fatto una incidenza maggiore rispetto alle percentuali individuate dall'Assessorato, considerando che tali costi sono in molti casi direttamente proporzionali agli standard qualitativi dei nostri centri (v. utilizzo di ausili didattici, strumenti informatici, partecipazione ad eventi o attività culturali, campi scuola, gite didattiche, ecc.).

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.



Orazio Nobile

Presidente A.C.S.E.Mi.

Per nome e per conto:

- Centro Diurno "Annibale di Francia"
- Centro Diurno "Fondazione Giovanni Paolo II"
- Centro Diurno "Insieme"
- Centro Diurno "Lavoriamo Insieme"
- Centro Diurno "Madre Arcucci"
- Centro Diurno "Maria SS del Carmine"
- Centro Diurno "Pietro Alberotanza"
- Centro Diurno "S. Antonio"
- Centro Diurno "Volto Santo"

Per Comunicazioni:

Orazio Nobile

Via Celso Ulpiani, 19

70100 Bari - Italia

Tel. 333/9788506

Fax 080/9758755

Email acseminori@gmail.com



Sede legale: Via Celso Ulpiani, 19 – 70126 Bari
Tel.: 333.9788506 – Fax 080.9758755 – e-mail: acseminori@gmail.com

INTESA

L'anno 2017, addì 11 del mese di gennaio la Regione Puglia rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dall'Assessore regionale al Welfare, Arch. Salvatore Negro e l'ANCI Puglia, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal presidente, Senatore Luigi Perrone.

PREMESSO CHE

- l'articolo 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socioassistenziali e socio-sanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.2.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007);
- ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale n.4/2007 le tariffe regionali di riferimento dei servizi dovranno essere determinate dalla Regione, con apposito provvedimento di Giunta Regionale, d'intesa con i Comuni.
- L'intesa con l'ANCI è necessaria con riferimento: alle condizioni di verifica del rispetto degli standard regionali; alle condizioni per l'applicabilità delle tariffe regionali di riferimento, alle modalità per favorire tariffe più vantaggiose per la promozione di specifici servizi e per specifiche modalità organizzative. L'intesa investe, in particolare, le modalità, gli strumenti e i criteri di determinazione delle tariffe, rispetto ai quali gli Uffici regionali predispongono apposite simulazioni per esplicitare l'applicazione stessa dei criteri condivisi.
- Al fine di pervenire alla deliberazione di Giunta Regionale per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento, le strutture tecniche dell'Assessorato al Welfare hanno elaborato strumenti di analisi della composizione della spesa di gestione di una struttura (costi di gestione), per i principali fattori produttivi, e ricostruito il dettaglio della composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del R.R. (costi standard), in modo da aggiungere poi a questa, in termini percentuali le altre principali voci di spesa.
- Prima del provvedimento di approvazione delle tariffe di riferimento regionale, la Regione deve "sentire le associazioni datoriali di categoria".

CONSIDERATO CHE

- i costi sono stati calcolati considerando contratti di lavoro annuali, comprese le ferie, mentre la tariffa per posto bambino è calcolata in base al parametro dei 288 gg. per 30/38 ore settimanali, in relazione alla tipologia di servizio (i costi del personale della ludoteca e del centro polivalente per minori sono calcolati per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali; in base alle osservazioni dei rappresentanti dei soggetti gestori, i costi del personale del centro diurno sono stati così calcolati: coordinatore a tempo pieno per 38 ore settimanali; educatori sociali per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana e 4 ore settimanali aggiuntive, cioè 34 ore a settimana, personale ausiliario per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali)
- i costi del personale sono stati parametrati al contratto per la cooperazione sociale;
- i costi dei pasti sono stati quantificati in € 2,00 per la struttura per la quale è prevista la somministrazione, mentre le spese generali sono quantificate nella misura del 10% sui costi di personale e sul pasto;
- le tariffe regionali sono da intendersi come tariffe massime di riferimento, e, qualora i costi effettivamente sostenuti dal centro siano inferiori rispetto a quelli standard, come nel caso in cui i centri operino in immobili di proprietà pubblica, i Comuni possono ridurre proporzionalmente la tariffa;
- le strutture per minori devono assicurare la facoltà di accesso senza discriminazioni, con particolare riferimento ai minori con disabilità o con particolari fragilità;

VISTI

- i prospetti elaborati per la quantificazione delle tariffe del centro socio educativo diurno, della ludoteca, del centro polivalente per minori e dei servizi educativi per il tempo libero;
- la nota tecnica indicante i criteri utilizzati per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le suddette strutture per minori;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Regione Puglia e l'ANCI Puglia, ai sensi dell'art.32 del Regolamento regionale n. 4/2007, convengono di procedere all'approvazione delle tariffe determinate per il centro socio educativo diurno, la ludoteca, i servizi educativi per il tempo libero ed il centro polivalente per minori, di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'allegato 1, unitamente alla nota tecnica indicante i criteri utilizzati per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture per minori di cui all'allegato 2.

Per la Regione Puglia

PRESIDENTE
Sen. Luigi Perrone

